

**REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE
COMMISSIONI GIUDICATRICI EX ARTT. 51 e 93 D.LGS. 36/2023**

ART. 1 - PREMESSA

1. Vista la normativa di settore e in particolare:

- Visti l'art. 93, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 ai sensi del quale, ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia;
- Visto l'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale:
 - la commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.
 - In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.
 - Le nomine della commissione sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

2. Considerato che, salvo differente, motivata, decisione, la Fondazione CITTALIA, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, procederà all'affidamento della verifica delle offerte al RUP - di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 - in funzione di seggio di gara monocratico e alla nomina di una Commissione giudicatrice, esclusivamente per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa. In un'ottica di piena attuazione dei principi di risultato, fiducia, efficienza, efficacia, economicità e speditezza dell'azione amministrativa, la Fondazione ha deciso di individuare i componenti delle Commissioni giudicatrici tra il proprio personale - a tempo indeterminato o a tempo determinato - o, in mancanza di risorse con competenze adeguate, tra il personale in forza alle altre strutture del sistema ANCI o a mezzo ricorso a professionisti esterni.

3. Pertanto, è necessario definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati nelle procedure di affidamento di contratti di appalto e accordi quadro, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 2 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina la nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici in tutte le procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Con il presente Regolamento, pertanto, la Fondazione CITTALIA intende fissare i criteri per la suddetta nomina.

ART. 3 – REQUISITI DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE, INCOMPATIBILITA'

1. I componenti della Commissione Giudicatrice devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare.

2. I componenti sono selezionati dalla Fondazione CITTALIA e sono individuati tra il personale dipendente – anche a tempo determinato - comunque in possesso della specifica professionalità nella materia oggetto dell'appalto.

3. In caso di accertata carenza e/o indisponibilità in organico di adeguate professionalità, la Fondazione CITTALIA ricorrerà a personale in forza al sistema ANCI o a professionisti esterni, che siano, in ogni caso, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. L'individuazione dei Commissari esterni a CITTALIA avviene su proposta del RUP della procedura di gara, sentito il Direttore.

4. Coloro che si presenteranno come candidati esterni per far parte della commissione di gara, dovranno essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

5. Qualora la particolarità dell'oggetto dell'appalto lo richieda o quando sia necessaria una particolare e/o complessa specializzazione di elevato livello professionale oppure una specializzazione non facilmente rinvenibile, la Fondazione CITTALIA potrà procedere direttamente con motivata indicazione del professionista o dell'esperto in possesso di adeguata competenza.

6. Si applicano ai membri della commissione le cause d'incompatibilità di cui all'art. 93 comma 5 del D.Lgs. 36/2023.

7. Nella nomina è necessario verificare il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 16 D.Lgs. 36/2023, in materia di conflitto di interessi, ai sensi del quale deve ritenersi ricadere in una situazione di conflitto di interessi – e conseguentemente dovrà astenersi

dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni - il soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

8. L'accettazione dell'incarico e il conseguente perfezionamento della nomina a Commissario sono subordinate alla presa visione, da parte dei i Commissari individuati, dell'elenco degli operatori economici concorrenti, all'esito della quale i Commissari sono tenuti a rendere apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 51 del Codice di Procedura Civile, dell' art. comma 5 lett. a) b) e c) dell'art. 93 e dell'art. 16 del Codice , dell'art. 35 bis del D. Lgs 165/2001, nonché dell'art art. 6-bis («conflitto di interessi») della l. 241/1990.

ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

2. Possono essere nominati componenti supplenti.

3. Il Responsabile Unico del Progetto può essere nominato membro nonché, nelle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, presidente della Commissione giudicatrice.

4. La Commissione Giudicatrice è assistita da un segretario verbalizzante scelto dal Presidente tra i membri della commissione.

5. In mancanza di adeguate professionalità in organico, CITTALIA può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

6. Le nomine di cui al presente articolo sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

7. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

ART. 5 - NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

1. I componenti della Commissione Giudicatrice, selezionati nel rispetto del presente Regolamento, sono nominati dal Direttore mediante apposita determinazione.

2. La nomina sarà effettuata in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, previa presa visione dell'elenco delle offerte pervenute, ove non sussistano cause di incompatibilità o conflitto di interesse, e diverrà efficace con l'accettazione da parte dei soggetti individuati al ruolo di commissario.

3. La determinazione di nomina, con l'elenco dei CV dei componenti della Commissione Giudicatrice, viene pubblicata tempestivamente sul sito *web* della stazione appaltante, nella sezione "<https://cittalia.portaletrasparenza.net/>", specifica di ogni singola gara.

ART. 6 – COMPITI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DEL SEGGIO DI GARA

Commissione Giudicatrice

1. Compito fondamentale della Commissione giudicatrice è quello di procedere alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche. Di tale valutazione la Commissione è direttamente responsabile.

2. La Commissione giudicatrice può, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, essere investita, altresì, della funzione di supporto al RUP, a insindacabile giudizio di quest'ultimo, nell'attività di verifica delle offerte anormalmente basse.

3. La Commissione giudicatrice procede:

- a) all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel disciplinare di ogni singola gara;
- b) all'apertura delle offerte economiche e, quindi, valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare di ogni singola gara;
- c) alla formulazione della graduatoria dei concorrenti nonché alla proposta di aggiudicazione;
- d) ove ravvisi la sussistenza di cause di esclusione, sentito il RUP, a trasmettere gli atti al Direttore per l'adozione dei relativi provvedimenti;
- e) a redigere i verbali delle operazioni di gara.

4. Il RUP può avvalersi della Commissione giudicatrice per la valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte, se queste appaiono anormalmente basse al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 110 del Codice, e in

ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa (All. II.2 art. 7, D. Lgs. 36/2023).

Seggio di gara

5. In caso di procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo nonché, per il solo esame della documentazione amministrativa, per le procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, CITTALIA si avvale di un Seggio di gara.

6. Il provvedimento di costituzione del Seggio di gara è adottato successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

7. Per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, i soggetti individuati a costituire il Seggio di gara, successivamente alla presa visione dell'elenco degli operatori economici partecipanti, sono tenuti a rendere apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 51 del Codice di Procedura Civile, dell' art. comma 5 lett. a) b) e c) dell'art. 93 e dell'art. 16 del Codice, dell'art. 35 bis del D. Lgs 165/2001, nonché dell'art art. 6-bis («conflitto di interessi») della L.241/1990.

8. Il Seggio di gara, ove sia nominato in composizione monocratica è composto dal Responsabile Unico del Progetto, ex art. 15 del Codice.

9. Ove non sia nominato in composizione monocratica, il Seggio di gara è composto dal Responsabile Unico del Progetto, ex art. 15 del Codice e da due componenti designati dal RUP, di cui uno anche con funzioni di segretario verbalizzante, salvo non venga espressamente nominato un altro soggetto con tale compito;

10. I componenti del Seggio di gara sono scelti esclusivamente fra il personale di CITTALIA.

11. Il Seggio di gara:

- a) controlla la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verifica la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dagli atti di gara, all'esito delle quali il RUP provvede all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio, ove necessario;
- c) limitatamente alle procedure di gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, procede all'apertura ed alla lettura delle offerte economiche, alla formulazione della graduatoria dei concorrenti nonché alla proposta di aggiudicazione;

- d) per le procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, formula l'elenco degli OE ammessi al prosieguo della procedura di gara;
- e) ove ravvisi la sussistenza di cause di esclusione trasmette gli atti per l'adozione dei relativi provvedimenti;
- f) redige i verbali delle operazioni di gara.

12. L'incarico di componente del Seggio di gara è svolto a titolo gratuito.

ART. 7 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E COMPENSI DEI MEMBRI.

1. La Commissione giudicatrice costituisce un "collegio perfetto" che, come tale, prevede la regola del *plenum* dei componenti ogniqualvolta si debba procedere a valutazioni o, comunque, ad attività decisorie.

2. Il lavoro della Commissione è improntato al rispetto della massima trasparenza, all'unità del processo decisionale il quale, anche ove aggiornato rappresenta un *unicum*. La stessa redige, a mezzo del segretario verbalizzante, con tempestività e completezza, il processo verbale delle sedute di gara, siano esse pubbliche o riservate.

3. La Commissione Giudicatrice dovrà attenersi scrupolosamente al metodo di valutazione individuato nel disciplinare di gara e negli altri atti di gara che costituiscono, nel loro insieme, la *lex specialis* di gara.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni alla Commissione giudicatrice non è riconosciuta alcuna facoltà di introdurre nuovi criteri o di apportare modifiche a quelli previsti negli atti di gara.

5. Le spese relative alla Commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento, tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Nessun compenso è dovuto al personale interno della Fondazione CITTALIA, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.

6. Nel caso di carenza di risorse interne, i commissari saranno selezionati tra i professionisti iscritti nell'elenco telematico della Fondazione degli operatori economici in possesso di adeguata formazione e dei prescritti requisiti di legge.

7. La determinazione del gettone di presenza a titolo di rimborso spese forfettario spettante ai Commissari ed al Presidente della Commissione giudicatrice viene calcolato nel rispetto delle normative vigenti.

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento disciplina la nomina dei membri delle Commissioni

giudicatrici negli appalti sopra e sotto soglia comunitaria.

2. Il Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Fondazione, previo parere vincolante del Fondatore.

3. Il presente Regolamento è reso noto mediante la sua pubblicazione sul sito istituzionale **www.cittalia.it** – sezione Amministrazione trasparente.

*Aggiornamento approvato dal
Consiglio di Fondazione in data 29 gennaio 2024*